



Termine di referendum: 14 gennaio 2021

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

**(Assogettamento del Servizio delle attività informative della
Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen)**

Modifica del 25 settembre 2020

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2020¹,
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 103c³ cpv. 4, frase introduttiva, nonché 5 e 6

⁴ Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi:

⁵ Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 4 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018⁴ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

⁶ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.

¹ FF **2020** 2577

² RS **142.20**

³ Versione del 21 giu. 2019; FF **2019** 3819

⁴ RS **235.3**

Art. 109a cpv. 3, frase introduttiva, nonché 4 e 5

³ Le autorità seguenti possono chiedere dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, conformemente alla decisione 2008/633/GAI⁵, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

⁴ Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 3 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018⁶ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

⁵ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020⁷ sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della presente legge hanno il tenore seguente:

Art. 103c cpv. 5

Abrogato

Art. 109a cpv. 4

Abrogato

⁵ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, nella versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

⁶ RS 235.3

⁷ RS 235.1

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 2020⁸

Termine di referendum: 14 gennaio 2021

Allegato
(cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 13 giugno 2008⁹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 5^{bis}

^{5bis} Se il SIC tratta dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 2018¹⁰ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

⁹ RS 361

¹⁰ RS 235.3